



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 6 maggio 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	- Referendario - Relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2023, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco il 03.04.2024, prot. Cdc n. 3042;

VISTO il provvedimento n. 57/2025 con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sul suddetto referto all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Di Prima;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Piazza Armerina (EN)

**- Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema
integrato dei controlli interni dell'esercizio 2023 (art. 148 Tuel) -**

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in

quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;

- monitoraggio in corso d’anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell’ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le *“Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022 e 2023”*.

Ad ulteriore rafforzamento dell’importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all’art. 198-bis, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di “autocorrezione”, con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa-contabile, ai fini sia di un’efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell’arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò premesso, passando all’analisi del caso in esame, preliminarmente preme precisare che, con la Deliberazione n. 212/2024/VSGC del 25 giugno 2024, questa Sezione di controllo ha accertato la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni per gli anni 2020, 2021 e 2022 e ha invitato *“l’Ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, per l’anno in corso, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:*

*- ad implementare, nell’ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile**, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento all’incremento della percentuale di atti sottoposti al controllo in questione; all’effettuazione di controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell’attività posta in essere da specifici uffici o servizi; a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile; nonché a svolgere verifiche sulle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge, ed implementare procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture commerciali entro i termini di legge.*

*- ad implementare il non adeguato funzionamento del **controllo di gestione**, fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, in rapporto con le risorse disponibili;*

*- in relazione al **controllo strategico**, a garantire l’adozione dei documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti comunali, nonché ad attuare l’integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, anche al fine di attuare un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall’Amministrazione. Si evidenzia, infine, la necessità di pubblicare i contenuti del PIAO sul sito istituzionale dell’Ente;*

- In relazione al **controllo sugli equilibri finanziari**, a garantire il coinvolgimento di tutti gli Organi dell'Ente con adeguata frequenza;

- ad implementare il non adeguato **controllo sugli organismi partecipati**;

- ad implementare il **controllo sulla qualità dei servizi**, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUEL:

- realizzando un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati;
- prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi con la pubblicazione degli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli utenti, e ad attivare confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni,;
- dotandosi di una Carta dei servizi.

- ad implementare i sistemi di **monitoraggio e controllo delle misure attuative del P.N.R.R.**, realizzando una governance congrua e efficace, ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di milestone e target del PNRR; svolgendo una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR ai fini della rendicontazione; individuando una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR.

- ad implementare il sistema di **monitoraggio e controllo della prestazione lavorativa svolta in modalità agile**, monitorando i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori".

Nell'anno 2023, oggetto del presente ciclo di controllo, l'Ente non ha ancora potuto adottare le misure conseguenziali per il superamento delle criticità evidenziate con la citata deliberazione n. 212/2024 VSGC, che, quindi, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL., in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni.

Precisato quanto sopra, passando all'esame, sulla base dello stato degli atti, del questionario relativo all'esercizio 2023, si rileva che:

In data 03.04.2024 prot. Cdc n. 3042, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2023, secondo le

linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Tutto ciò premesso, dalla sezione introduttiva riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni nell'anno 2023, si evidenzia che:

- il sistema dei controlli interni è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente in riferimento alle singole tipologie di controllo previste, eccezion fatta per il controllo strategico (nelle note l'Ente precisa *"il controllo strategico non è stato effettuato. Lo stesso sarà oggetto di verifica da parte del nucleo di valutazione secondo gli obiettivi assegnati e le relazioni predisposte dai responsabili di settore"*) ed il controllo sugli organismi partecipati (nelle note l'Ente precisa *"sono stati acquisiti i bilanci degli organismi partecipati dai quali non sono emerse criticità in grado di compromettere gli equilibri finanziari dell'Ente, così come relazionato dal RSF alla COSFEL"*) (cfr. risposta al quesito n. 1.1 del questionario);
- di seguito il rapporto tra *report* previsti/prodotti in relazione alla singola tipologia di controllo:
 - i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 4/1;
 - ii. di gestione 3/1;
 - iii. quello strategico 0/0;
 - iv. sugli equilibri finanziari 1/1;
 - v. sugli organismi partecipati 1/1;
 - vi. sulla qualità dei servizi 3/3 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario);
- non sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (cfr. risposta al quesito n. 1.3 del questionario);
- per il controllo di gestione sono state riscontrate criticità di grado medio (cfr. risposta al quesito n. 1.4 del questionario);

- di seguito il rapporto tra *report* ufficializzati/azioni correttive avviate in relazione alla singola tipologia di controllo:
 - per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 1/1;
 - per il controllo di gestione 1/0;
 - il controllo strategico non è stato effettuato;
 - per il controllo di sugli organismi partecipati 1/1;
 - per il controllo sulla qualità dei servizi 0/0;
 - per il controllo sugli equilibri finanziari 3/1 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario);
- non sono intervenute modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per ciascuna tipologia di controllo (cfr. risposta al quesito n. 1.6 del questionario).

In base alle informazioni introduttive e di carattere generale ricavabili dai singoli referti, nell'esercizio 2023 il Comune di Piazza Armerina ha elaborato strumenti e metodologie di controllo sufficienti sulla propria attività amministrativa e finanziaria, volti a rendere agli organi politici di vertice e agli amministratori elementi conoscitivi sull'andamento della gestione dei servizi, ad eccezione del controllo strategico, che, come rappresentato, non è stato effettuato.

Si rileva, pertanto, che:

- Il rapporto tra il numero di report periodici previsti/programmati e il numero di report effettivamente prodotti, risulta solo parzialmente soddisfacente ed occorre implementare il numero di *reports* relativi ai controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e strategico;
- per il controllo di gestione l'Ente ha riscontrato criticità di grado medio;
- permangono carenze di personale assegnato allo svolgimento del controllo strategico;
- l'Ente non ha provveduto ad attuare modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per ciascuna tipologia di controllo.

Dalla verifica delle diverse forme di controllo attivate nell'Ente sono emerse criticità concernenti alcune tipologie di controllo, non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi, da cui sono emerse alcune debolezze strutturali, carenze organizzative e metodologiche, che devono essere segnalate ai fini del superamento delle criticità riscontrate e dell'implementazione del sistema dei controlli interni, rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisca la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

La Seconda Sezione del referto-questionario è volta a intercettare le eventuali problematiche presenti nello svolgimento del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei *report* redatti nel corso dell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale è articolata.

In base alle categorie generali del diritto, la regolarità amministrativa attiene alla verifica della legittimità degli atti in relazione ai tradizionali vizi da cui essi possono essere affetti (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere), mentre la regolarità contabile concerne il rispetto delle norme e dei principi contabili che attengono al ciclo del bilancio nelle sue varie fasi della programmazione, gestione e rendicontazione dei risultati.

A norma degli artt. 49 e 147-*bis* del TUEL, che configurano una forma di *auditing* interno per gli enti locali, il controllo in questione:

a) nella **fase preventiva** della formazione dell'atto amministrativo:

- si svolge in relazione a ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non costituisca mero atto di indirizzo, attraverso l'espressione del parere da parte del responsabile del servizio interessato (o in mancanza, dal segretario dell'ente) in ordine alla regolarità tecnica e, altresì, da parte del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile, ove la proposta da approvare comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio (art. 49 del TUEL);

- è assicurato da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e dal responsabile del servizio finanziario a mezzo del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-*bis*, comma 1, del TUEL);

b) nella **fase successiva**, si svolge sotto la direzione del segretario secondo criteri e metodologie definiti nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. Sono soggette al controllo successivo di legittimità le determinazioni di impegno di spesa, i contratti

e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento (art. 147-bis, comma 2, del TUEL).

Ciò premesso, agli esiti del controllo si rileva che:

- in relazione al sistema di controllo delineato dall'art. 49 del TUEL, non ricorrono fattispecie di deliberazioni della Giunta e del Consiglio adottate in presenza del parere negativo di regolarità tecnica o contabile (cfr. risposta al quesito 2.1 del questionario);
- l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione casuale semplice (cfr. risposta al quesito n. 2.3 del questionario);
- gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 2.5 del questionario);
- l'Ente ha dichiarato che:
 - o sono stati emanati n. 2.912 atti dal punto di vista del controllo di regolarità contabile e tecnico-amministrativa. Sono stati esaminati n. 178 atti e non sono state rilevate irregolarità (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario);
- i *report* sono stati trasmessi con cadenza annuale (cfr. risposta al quesito n. 2.7 del questionario);
- l'Ente dichiara che non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (cfr. risposta al quesito n. 2.8 del questionario);
- l'ente dichiara che sono state effettuate le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014, (cfr. risposta al quesito n. 2.9 del questionario);

- l'Ente dichiara che sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi, in caso di irregolarità riscontrate (cfr. risposta al quesito n. 2.11 del questionario);
- è stata prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni all'Ente) e sui funzionari delegati (cfr. risposta al quesito n. 2.12 del questionario);

La presenza di un ridotto numero di atti esaminati, in proporzione a quelli adottati, rischia di vanificare la funzione che l'ordinamento attribuisce a tale essenziale forma di controllo.

Viene meno la funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della PA, finalità che il legislatore con tale forma di controllo vuole opportunamente stimolare e perseguire (ex multis, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Preso atto di quanto dichiarato dal Sindaco nel referto, si ritiene, pertanto, necessario, registrandosi una percentuale di atti controllati intorno al 6%, che l'Ente, al fine di potere rendere pienamente operativa e realmente incisiva tale forma di controllo, incrementi la percentuale degli atti (campione) da sottoporre a verifica, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici ed a svolgere controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi.

Si richiama, altresì, l'Ente ad effettuare controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi.

In merito, la Sezione evidenzia come con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a

tutela dell'ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvergono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione ("*Piano dettagliato obiettivi*" e "*Piano della performance*"). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Esso si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

I risultati della gestione sono misurati in termini di: a) capacità di massimizzare il rapporto tra risultati ottenuti e mezzi impiegati (*efficacia*), rilevando il rapporto tra quantità\qualità dei servizi erogati (*output*) e quantità\qualità delle risorse impiegate (*input*); b) capacità di raggiungimento dei risultati (*efficienza*), rilevando il rapporto tra quantità\qualità dei bisogni soddisfatti (*outcome*) e quantità\qualità dei servizi erogati (*output*); c) capacità di realizzare una gestione che assicuri la copertura dei costi con i ricavi (*economicità*), rilevandone gli aspetti di sostenibilità.

In relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- l'Ente non ha trasmesso il referto sul controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198-bis Tuel), in quanto nelle note si precisa che *“Le risultanze relative al controllo di gestione 2023 sono in corso di acquisizione. Appena acquisite completamente si procederà con la relativa trasmissione”* (cfr. risposta al quesito n. 3.1 del questionario);
- l'Ente non si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 3.2 del questionario);
- le articolazioni organizzative decentrate non si sono attenute alle direttive dell'Ente per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento (cfr. risposta al quesito n. 3.2 del questionario);
- i *report* periodici prodotti sono stati tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere in meno del 50 per cento dei casi (cfr. risposta al quesito n. 3.4 del questionario);
- il controllo di gestione non è stato in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi (cfr. risposta al quesito 3.6 del questionario);
- l'Ente ha erogato servizi a domanda individuale ed il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, è risultato pari al 36 per cento (cfr. risposta al quesito n. 3.7.1 del questionario); al riguardo, si invita l'Ente a incrementare il tasso medio di copertura.

Alla luce di quanto emerso, la Sezione evidenzia la necessità di implementare il controllo di gestione, fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, in rapporto con le risorse disponibili.

In particolare, si invita l'Ente:

- a provvedere alla trasmissione del referto ex art. 198 bis del TUEL;

- a dotarsi di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; come, tra l'altro, più volte precisato nelle linee guida sui controlli interni elaborate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, appare centrale la predisposizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, affidabile ed in grado di fornire informazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi, nonché circa l'adeguatezza delle risorse utilizzate, in relazione alle attività svolte e, soprattutto, ai risultati conseguiti;
- a garantire che il controllo sia in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento;
- ad incrementare il tasso medio di copertura dei servizi a domanda individuale;

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”*.

In relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- riguardo alla programmazione di bilancio 2024 - 2026, l'Ente non ha approvato il PEG, in quanto, come già detto, *“L'Ente, in stato di dissesto finanziario, non si è dotato di PEG. Gli stanziamenti in bilancio sono stati quelli relativi all'ultimo approvato per l'esercizio finanziario 2018. Inoltre, l'Ente, per l'attività di gestione, si è*

conformato a quanto previsto dall'art. 250 c.1 e 2 TUEL” (cfr. risposta al quesito n. 4.1 del questionario);

- il controllo strategico non è stato operativamente integrato con il controllo di gestione (cfr. risposta al quesito n. 4.2 del questionario);
- il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, non ha utilizzato le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie per gli anni (cfr. risposta al quesito n. 4.3 del questionario);
- il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio non ha effettuato, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (cfr. risposta al quesito n. 4.4 del questionario);
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è stata pari allo zero per cento (cfr. risposta al quesito n. 4.6 del questionario);
- l'Ente non ha adottato alcuna deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati negli anni (cfr. risposta al quesito n. 4.7 del questionario);
- l'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11 (cfr. risposta al quesito n. 4.10 del questionario);
- l'Ente ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati (cfr. risposta al quesito n. 4.10.1 del questionario);
- l'Ente non ha pubblicato i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente (cfr. risposta al quesito n. 4.10.2 del questionario);
- l'Ente ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione, per il personale preposto alla redazione del PIAO (cfr. risposta al quesito n. 4.11 del questionario);

- tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, sono state adottate quelle relative alla:
 - a) rotazione degli incarichi dirigenziali;
 - b) rotazione ordinaria del personale;
 - c) adozione di misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc...);
 - d) accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e il monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione;
 - e) informazione/formazione, ma non riguardo alla pubblicazione dei risultati (cfr. risposta al quesito n. 4.14 del questionario).

Si invita l'Ente ad implementare tale tipologia di controllo.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'art. 147-*quinquies* del TUEL ha inteso conferire specifica autonomia a tale tipologia di controllo che si svolge sugli equilibri finanziari in termini di competenza, cassa e residui, riprendendo e sviluppando singole prescrizioni contenute in altre parti dell'ordinamento contabile degli enti locali (artt. 153, comma 6, 154, comma 4, e 193 del TUEL).

Come è noto:

- gli *equilibri di competenza* attengono all'equilibrio complessivo di bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, e all'equilibrio sia di parte corrente (cui concorre anche

il controllo dei risultati economico-finanziari degli organismi partecipati) sia di parte capitale (art. 162, comma 6, del TUEL e art. 9 comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243);

- gli *equilibri inerenti alla gestione dei residui* prendono a riferimento il saldo dell'operazione di riaccertamento dei residui e sussistono ove il medesimo si presenti positivo, o almeno pari a zero, in modo da non incidere negativamente sul risultato di amministrazione;

- gli *equilibri di cassa* assicurano che il flusso dei pagamenti complessivi, di competenza e dei residui, non superi il volume totale delle riscossioni, di competenza e dei residui, sommato alle giacenze iniziali.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Figura centrale di questo sistema di controllo è il Responsabile del servizio finanziario, il quale è chiamato ad esercitare un'attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, capaci di effettuare il monitoraggio dei flussi informativi rilevanti per la salvaguardia degli equilibri e di utilizzarli efficacemente per attivare i necessari interventi correttivi.

Ciò premesso, in relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- il responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari (cfr. risposta al quesito n. 5.2 del questionario);
- avendo riguardo alla partecipazione degli organi istituzionali al controllo degli equilibri finanziari, gli organi di governo, il segretario generale ed i responsabili

dei servizi sono stati attivamente coinvolti (cfr. risposta al quesito n. 5.3 del questionario);

- è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa (cfr. risposta al quesito n. 5.6 del questionario).

All'esito delle verifiche effettuate, tale controllo risulta complessivamente adeguato.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000 prevede che:

"1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *"anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente"* (art. 147-*quater*, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (*ex multis*,

deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In via preliminare, da una verifica attraverso l'applicativo Con.Te. e del protocollo Civilia Next, si fa presente che risulta trasmessa a questa Sezione di controllo la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29 luglio 2024, prot. Cdc n. 5894 del 6 agosto 2024, da parte del Comune di Piazza Armerina, riguardo alla ricognizione annuale delle proprie partecipazioni societarie, dirette e/o indirette alla data del 31/12/2023.

Di seguito l'elenco delle partecipate di cui alla delibera citata:

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
S.R.R. ATO 4 CL 2 SUD SOCIETA' PER AZIONI	01201410865	12,17%	Mantenimento	Obbligo di legge
Gal Rocca di Cerere Geopark Società Consortile a.r.l	00667240865	4,03%	Mantenimento	
Distr. Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl	01178450860	6,01%	Mantenimento	
Ente Parco Minerario Floristella Consorzio	91011660866	22,43%	Mantenimento	

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente detiene partecipazioni e si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL (cfr. risposta ai quesiti nn. 6.1 e 6.2 del questionario);

- non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) (cfr. risposta al quesito n. 6.7 del questionario);
- non sono stati previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (cfr. risposta al quesito n. 6.13 del questionario);
- riguardo la pubblicazione della Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs n. 33/2013 da parte degli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi, tale documento è stato pubblicato (cfr. risposta al quesito n. 6.15 del questionario).

Allo stato degli atti, si rileva la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e l'assenza di *report* informativi periodici, per cui tale controllo risulta solo parzialmente adeguato.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "*Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi*", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. "cruscotto direzionale"), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente dichiara di aver adottato la Carta dei servizi (cfr. risposta al quesito n. 7.1 del questionario), tuttavia tale documento non risulta consultabile sul sito istituzionale dell'Ente;
- l'Ente ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi solo per alcuni servizi (cfr. risposta al quesito n. 7.2 del questionario);
- l'Ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti solo su alcuni servizi, ma non ne sono stati pubblicati gli esiti (cfr. risposta ai quesiti n. 7.8.2 e 7.8.3 del questionario);
- L'Ente non ha effettuato confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (cfr. risposta al quesito n. 7.9 del questionario);
- rispetto all'anno precedente, l'Ente ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati (cfr. risposta al quesito n. 7.11 del questionario).

All'esito della verifica, tale controllo appare, ancora, solo parzialmente adeguato.

Si invita, pertanto, l'Ente:

- a effettuare confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e prevedere forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*);
- a realizzare un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati;
- ad estendere a tutti i servizi l'analisi sulla qualità effettiva degli stessi;

Appendice sul P.N.R.R. e P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che l'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. e che:

- l'organo politico ha valutato congrua ed efficace la *governance* adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR (cfr. risposta al quesito n. 10.2 del questionario);
- gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile (cfr. risposta al quesito n. 10.4 del questionario);
- il sistema informativo dell'Ente ha raccolto i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire

la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS (cfr. risposta al quesito n. 10.5 del questionario);

- all'interno dell'Ente non è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR (cfr. risposta al quesito n. 10.7 del questionario);
- l'Ente non ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse (cfr. risposta al quesito n. 10.9 del questionario);
- gli organi di controllo interno hanno condotto verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR al fine di verificare che:
 - a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto;
 - b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici;
 - c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. n. 3/2003 e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020) (cfr. risposta al quesito n. 10.11 del questionario);
- i sistemi informatici dell'Ente hanno integrato tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione (cfr. risposta al quesito n. 10.12 del questionario);
- il controllo di gestione non ha prodotto specifici *report*, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi

programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (cfr. risposta al quesito n. 10.13 del questionario);

- l'Ente ha garantito strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere (cfr. risposta al quesito n. 10.14 del questionario);
- non è stata effettuata una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR ai fini della rendicontazione.

Nel prendere atto degli elementi informativi resi dall'Ente, si invita l'Ente ad individuare una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR, ad effettuare una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR ai fini della rendicontazione, nonché ad adottare procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione e conflitti di interesse.

RITENUTO

che permane la parziale adeguatezza del sistema complessivamente considerato a causa della presenza di criticità - già per lo più rilevate con la Deliberazione n. 212/2024/VSGC - con ricadute sull'efficiente ed efficace gestione dell'Ente, nonché sul possibile pregiudizio che ciò può determinare sugli equilibri di bilancio, le cui misure conseguenziali, come in premessa precisato, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL, in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni,

PQM

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulla relazione annuale del Comune di Piazza Armerina relativa al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'**esercizio 2023**, ai sensi dell'art. 148 del TUEL e **con riserva di analisi dei successivi referti**

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Piazza Armerina;

INVITA

L'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, **per l'anno in corso**, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare a:

- Implementare il funzionamento del controllo strategico e sugli organismi partecipati e incrementare il numero di reports previsti per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione ed il controllo strategico;
- In relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile:
 - o incrementare la percentuale di atti sottoposti al controllo in questione;
 - o effettuare controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi;
 - o verificare le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità.
- In relazione al controllo di gestione:
 - o provvedere alla trasmissione del referto ex art. 198 bis del TUEL;
 - o dotarsi di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - o garantire che il controllo di gestione sia in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento;
 - o incrementare il tasso medio di copertura dei servizi a domanda individuale;

- In relazione al controllo sugli organismi partecipati, effettuare in particolare la conciliazione dei rapporti creditori e debitori con l'Ente e prevedere reports informativi periodici inerenti ai profili organizzativi e gestionali;
- In relazione al controllo sulla qualità dei servizi:
 - o effettuare confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e prevedere forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*);
 - o realizzare un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati;
 - o estendere a tutti i servizi l'analisi sulla qualità effettiva degli stessi;
- In relazione al controllo sull'impiego dei fondi del P.N.R.R.:
 - o Svolgere una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR ai fini della rendicontazione;
 - o individuare una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR;
 - o adottare procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione e conflitti di interesse.

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio comunale- per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Piazza Armerina;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.

L'ESTENSORE
(Giuseppe Di Prima)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 16 maggio 2025.

Il Funzionario responsabile
(Boris Rasura)